



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0012752**  
del 23/10/2018 ore 14:31:18  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 23 OTT. 2018

**Spett.le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Teramo  
Via M. Delfico, n. 6  
64100 Teramo**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 158/2018 – Prescrizione dell'azione disciplinare*

Con riferimento al Vostro quesito del 10.10.2018 (prot. CNDCEC n. 12171 del 10.10.2018), con il quale si domanda - nel caso in cui l'attività propedeutica all'apertura del procedimento si sia protratta oltre i cinque anni - se si possa comunque procedere all'apertura del procedimento disciplinare a carico di un iscritto, anche in assenza di un procedimento penale nei confronti del medesimo, si osserva quanto segue.

L'art. 56 del D. Lgs. n. 139/05 e l'art. 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento) stabiliscono che "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare".

Il suddetto art. 20, al 3° comma, dispone altresì che "Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale".

Da ciò deriva che la prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare si verifica se, entro tale termine dal compimento del fatto, non sia iniziata né l'azione disciplinare né l'azione penale; ne deriva a sua volta che, se prima della scadenza di tale periodo sia stata invece avviata l'azione penale, il termine di prescrizione per esercitare l'azione disciplinare ha subito nel frattempo un'interruzione onde quell'azione può ancora avere luogo.

Pertanto, in assenza di un procedimento penale, come evidenziato nella premessa del quesito *de quo*, l'azione disciplinare, decorsi oltre cinque anni, deve ritenersi prescritta.

Si precisa, infine, che, seppure l'art. 7 del Regolamento, relativo allo svolgimento dell'attività propedeutica all'azione disciplinare, non contempla una tempistica definita, si presume che tale attività, essendo finalizzata a valutare i presupposti per l'apertura del procedimento, debba necessariamente svolgersi entro un periodo ragionevolmente circoscritto, proprio al fine di evitare, come è avvenuto nel caso di specie, che l'azione disciplinare si prescriva.

Con i migliori saluti

Francesca Maione